

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO**

Il “Disciplinare per la realizzazione di servizi fotografici e/o audiovisivi durante gli esami finali dei corsi di studi”, approvato in data 21.3.2017 Rep. 302/2017 Prot. 35051, che regolamenta l’accesso dei fotografi professionali alle sedute di laurea, allo scopo di garantire un ordinato svolgimento degli esami di laurea, a tutela degli studenti e di tutti i presenti;

**RITENUTO**

Che la procedura di accreditamento definita nel citato Disciplinare non appare tuttavia più rispondente alle esigenze dell’Ateneo in relazione alla necessità di garantire l’interdizione di soggetti non accreditati ad esercitare le attività fotografiche presso le sedi di Ateneo, anche se delegati da soggetti accreditati, e all’applicazione di prezzi omogenei e uniformi tra i vari Dipartimenti dell’Ateneo;

**DECRETA**

Per le motivazioni sopra espresse, è approvato l’allegato Disciplinare che sostituisce il “Disciplinare per la realizzazione di servizi fotografici e/o audiovisivi durante gli esami finali dei corsi di studi”, Rep. 302/2017 Prot. 35051 del 21.3.2017.

Il presente decreto è reso esecutivo nei modi di legge e sarà acquisito nel registro della raccolta interna.

Roma,

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dr. Pasquale Basilicata)

**DISCIPLINARE**  
**PER L'ACCESSO DEI FOTOGRAFI ALLE PROVE CONCLUSIVE PER IL CONSEGUIMENTO DEI**  
**TITOLI UNIVERSITARI**

**Art. 1**

**Ambito di applicazione.**

1.1 Il presente Disciplinare norma l'accesso dei fotografi nei locali dell'Università degli Studi Roma Tre per lo svolgimento dei servizi fotografici in occasione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio.

1.2 L'accesso alle sedi universitarie per effettuare i servizi fotografici e/o audiovisivi è consentito esclusivamente ai fotografi professionisti accreditati tramite apposita procedura e agli operatori, professionisti o meno, di fiducia di ciascuno studente laureando.

**Art. 2**

**Modalità e caratteristiche di Accreditamento**

2.1 La procedura per l'accreditamento dei Fotografi Professionisti per l'esecuzione di servizi fotografici e/o audiovisivi nei locali dell'Ateneo durante le sedute conclusive dei corsi di studio, sarà pubblicata con apposito avviso sul portale dell'Ateneo.

In ciascun avviso verranno riportati i requisiti di partecipazione, la durata e le modalità di accreditamento.

2.2 L'accreditamento non costituisce titolo allo svolgimento di riprese fotografiche e/o audiovisive diverse da quelle qui disciplinate.

2.3 L'accreditamento è personale, pertanto è vietata, pena la revoca dell'autorizzazione, ai professionisti accreditati e ai dipendenti della Società accreditata - indicati quali incaricati al servizio all'atto della presentazione della domanda - la cessione del tesserino a operatori terzi.

**Art. 3**

**Abbinamento dei Dipartimenti ai soggetti accreditati**

3.1 Al fine di garantire l'ordinato e regolare svolgimento dei servizi, i fotografi accreditati verranno abbinati a un Dipartimento e potranno accedere ai locali universitari per eseguire servizi fotografici esclusivamente nell'ambito delle sedute relative al Dipartimento al quale sono assegnati.

3.2 Le modalità di abbinamento saranno di volta in volta determinate dai singoli avvisi.

#### **Art. 4**

##### **Affidamento dei servizi fotografici e/o audiovisivi ai fotografi accreditati**

4.1 Lo studente che intenda avvalersi della realizzazione del servizio fotografico tramite un fotografo accreditato dall'Ateneo, potrà consultare l'elenco pubblicato sul portale dello studente.

4.2 I fotografi accreditati possono accedere alle sedute di conferimento dei titoli di studio relative al proprio Dipartimento previo ritiro presso la portineria della sede universitaria di un tesserino di riconoscimento, che dovrà essere esposto ben visibile per tutta la permanenza all'interno dell'Ateneo, e che dovrà essere riconsegnato al termine della cerimonia.

4.3 L'Ateneo rimane completamente estraneo rispetto al rapporto che si crea tra laureando e fotografo, ogni doglianza in merito all'esecuzione della prestazione potrà pertanto essere rivolta solo ed esclusivamente al professionista.

#### **Art.5**

##### **Fotografi di fiducia degli studenti**

5.1 Lo studente può affidare la realizzazione del servizio fotografico a un operatore di fiducia.

5.2 Lo studente è tenuto a segnalare la presenza del fotografo di fiducia in portineria, al fine del rilascio in favore del fotografo di fiducia del tesserino di riconoscimento che dovrà essere esposto ben visibile per tutta la permanenza all'interno dell'Ateneo, e che dovrà essere riconsegnato al termine della cerimonia;

5.3 Il fotografo di fiducia è comunque tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7.

#### **Art. 6**

##### **Prescrizioni tecniche del servizio**

6.1 Al fine di garantire il regolare svolgimento delle cerimonie, è ammesso l'ingresso in aula di un singolo operatore per ciascun candidato.

6.2 Ciascun operatore presente in aula può utilizzare esclusivamente attrezzature facilmente rimovibili.

#### **Art. 7**

##### **Norme di comportamento**

7.1 I fotografi sono tenuti all'osservanza delle norme generali e di sicurezza vigenti nell'Ateneo e di quelle di seguito specificate:

In particolare i fotografi accreditati sono tenuti a:

- a) applicare, per tutto il periodo di durata dell'accredimento, i prezzi pubblicati;
- b) non cedere il proprio tesserino a soggetti terzi;  
Tutti i professionisti, siano essi accreditati o di fiducia dello studente sono tenuti a:
- c) Assicurare che il servizio si svolga nel rispetto dei principi di ordine pubblico e della normativa in materia di tutela dell'immagine e diritto d'autore;
- d) Assicurare che il servizio si svolga senza intralciare o turbare il regolare svolgimento della seduta, attenendosi scrupolosamente alle eventuali indicazioni impartite dal Presidente della Commissione di Laurea, dal Direttore del Dipartimento (o suo delegato), o dai funzionari amministrativi, avendo cura altresì di abbandonare l'aula e spegnere ogni macchinario volto alla riproduzione audio e video durante la fase di valutazione da parte della Commissione che avverrà a porte chiuse;
- e) Realizzare eventuali servizi all'esterno dell'aula senza che ciò costituisca intralcio negli ambienti circostanti;
- f) Assicurare che il servizio si svolga nel rispetto degli altri soggetti autorizzati;
- g) Astenersi tassativamente dal promuovere la propria prestazione a studenti e/o familiari degli stessi;
- h) Rispettare con il proprio comportamento l'istituzionalità del luogo e dell'evento;

7.2 L'inosservanza delle norme comportamentali determinerà l'immediato allontanamento dell'operatore dalle sedi dell'Ateneo e l'inibizione allo svolgimento futuro dell'attività all'interno dell'Università Roma Tre e, per i soggetti accreditati, la revoca dell'accredimento.

7.3 Il fotografo è direttamente responsabile di tutti i danni che dovessero determinarsi a persone e/o cose a causa dello svolgimento della propria attività e di qualsiasi atto o fatto che possa causare danno all'immagine dell'Ateneo.

## Art. 8

### Sospensione e cancellazione accreditamento

8.1 In ogni momento l'Ateneo può compiere verifiche sulle modalità di svolgimento del servizio e sulla corretta applicazione del presente Disciplinare da parte dei professionisti accreditati.

8.2 L'Università degli Studi di Roma Tre si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere l'accredimento, negando l'accesso temporaneamente o definitivamente, al professionista che dovesse rendersi responsabile di disordini o turbative durante la discussione delle prove finali e/o nei locali universitari, a seguito di eventuali segnalazioni effettuate dal

Presidente della Commissione di laurea o dal personale universitario o per gravi e comprovati motivi, senza che alla medesima possano essere addebitati oneri per danno economico o di altra natura.

8.3 La sospensione definitiva comporta la cancellazione dall'elenco dei professionisti accreditati e può essere disposta dall'Ateneo nel caso in cui:

- a) il fotografo sia ritenuto responsabile di fatti o atti di particolare gravità e/o di tenere comportamenti tali da turbare o compromettere il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo;
- b) sia accertata la richiesta di un pagamento di prezzi superiori rispetto a quelli pubblicati dall'Ateneo;
- c) il fotografo decada dal possesso dei requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda di accreditamento, oppure in caso di esito negativo delle verifiche presso le autorità competenti in merito ai documenti e alle autocertificazioni presentate.

8.4 L'Ateneo si riserva la facoltà di interrompere anticipatamente la validità degli accreditamenti per l'accesso alle sedute conclusive dei corsi di studi da parte degli operatori video/fotografici, per sopravvenute e insindacabili esigenze organizzative e per la tutela degli ambienti universitari. L'esercizio di detta facoltà da parte dell'Ateneo non comporta il riconoscimento di alcuna indennità nei confronti dei fotografi che non hanno ancora esperito la propria attività.

## **Art. 9**

### **Pubblicità**

9.1 Il presente Disciplinare verrà pubblicato, oltre che sul sito dell'Università degli Studi Roma Tre, anche sul portale nella sezione dedicata alla presentazione delle domande di Laurea, al fine di garantire l'osservanza delle norme contenute da parte degli operatori e degli studenti.